

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELL' ESAME PER IL RICONOSCIMENTO DELL' IDONEITÀ DEGLI INSEGNANTI DI TEORIA E DEGLI ISTRUTTORI DI GUIDA DI AUTOSCUOLA

(Approvato con deliberazione consiliare n. 92 del 19.11.2012)

Art. 1

Fonti normative

Per esercitare l'attività di insegnante di teoria e/o di istruttore di guida nelle autoscuole è necessario conseguire l'abilitazione professionale a seguito di specifico esame.

La normativa di riferimento è la seguente:

1. Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
3. Provvedimento 14 febbraio 2002 “Accordo Stato-regioni-enti locali, recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
4. Legge 2 aprile 2007, n. 40 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”.
5. Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 26 gennaio 2011, n. 17 “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola”;
6. Deliberazione di Giunta n. 1205 dell'08/08/2011 della Regione Basilicata che ha approvato le “Disposizioni attuative del Decreto Ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17, per la formazione di insegnanti e istruttori di autoscuola”;
7. il presente regolamento.

Art. 2

Domanda di ammissione.

Possono presentare la domanda per sostenere l'esame di abilitazione coloro che hanno frequentato il corso di formazione iniziale presso:

- un soggetto autorizzato o accreditato dalla regione;
- un'autoscuola che svolge l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero un centro di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale.

Per l'ammissione all'esame, il candidato deve produrre istanza alla Provincia di Matera, Servizio Autoscuole e Scuole Nautiche, Agenzie Pratiche Automobilistiche ed Officine di Revisione Veicoli, via Ridola n. 60 – 75100 Matera, contenente le seguenti dichiarazioni, autocertificate ai sensi della normativa vigente:

- generalità, recapito e codice fiscale;
- certificato di studio;
- possesso dei titoli e dei requisiti specificati ai successivi articoli.

Alla domanda deve essere allegata:

1. fotocopia fronte/retro di un documento d'identità, preferibilmente della patente di guida;
2. attestato di frequenza del corso di formazione iniziale;
3. attestazione di versamento della somma di euro 50,00, per "spese istruttorie ed amministrative", da effettuare su c/c postale n. 12393757 intestato a Provincia di Matera indicando nella causale "esami insegnanti ed istruttori di autoscuola".

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.

Art. 3

Requisiti per l'ammissione agli esami di insegnante di teoria.

Per essere ammessi a sostenere gli esami per conseguire l'abilitazione alla professione di insegnante di teoria occorre possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a. età non inferiore a diciotto anni;
- b. diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
- c. non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- d. patente di guida della categoria B normale o speciale;
- e. essere in possesso dell'attestato di frequenza del corso di formazione iniziale conseguito presso le autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero presso i centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale e presso i soggetti autorizzati o accreditati dalla regione.

Art. 4

Programma d'esame per insegnante di teoria

Il programma d'esame per conseguire l'abilitazione di insegnante di teoria riguarda le seguenti materie:

1. Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, enti locali, organi comunitari, fonti del diritto comunitario);
2. Elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione);
3. Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo;
4. Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale;
5. Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento;
6. Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione);
7. Autotrasporto di persone e di cose - Elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità;
8. Trasporto delle merci pericolose;
9. Conducenti e titoli abilitativi alla guida;
10. Norme di comportamento sulle strade;
11. Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni;
12. Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni;
13. Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc;
14. Elementi di primo soccorso;
15. Elementi di fisica;
16. Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante.

Art. 5

Prove d'esame per insegnante di teoria

L'esame per il riconoscimento dell' idoneità di insegnante di teoria si articola in quattro fasi:

- a. il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;
- b. il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore come stabilito dalla commissione d'esame, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. È ammesso alla terza fase il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
- c. il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. È ammesso alla quarta fase il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

- d. il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

L'esito positivo dell'esame e' annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.

Art. 6

Requisiti per l'ammissione agli esami di istruttore di guida.

Per essere ammessi a sostenere gli esami per conseguire l'abilitazione alla professione di istruttore di guida, di cui all'art. 5 della legge, occorre possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a. eta' non inferiore a ventuno anni;
- b. diploma di istruzione di secondo grado;
- c. non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
- d. patente di guida comprendente:
 1. almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che intendono conseguire l'abilitazione di istruttore a svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonche' per la loro revisione;
 2. almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per coloro che intendono conseguire l'abilitazione di istruttore a svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonche' per la loro revisione;
 3. almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per coloro che intendono conseguire l'abilitazione di istruttore ai soli fini della dichiarazione di cui all'articolo 123, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
- e. essere in possesso dell'attestato di frequenza del corso di formazione iniziale conseguito presso le autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero presso i centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale e presso i soggetti accreditati dalla regione.

Art. 7

Programma d'esame per istruttore di guida

Il programma d'esame per conseguire l'abilitazione di istruttore di guida riguarda le seguenti materie e la prova pratica:

1. Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento;

2. Elementi di fisica;
3. Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli Utilizzo dei diversi dispositivi;
4. Norme di comportamento sulle strade;
5. Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni;
6. Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool ecc.;
7. Elementi di primo soccorso.

Art. 8

Prove d'esame per istruttore di guida

L'esame per il riconoscimento dell'idoneità di istruttore di guida consiste in una prova scritta, una prova orale ed una prova pratica di guida:

- a. il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;
- b. seconda prova: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. È ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
- c. terza prova: il candidato sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

Le prove si svolgono con le seguenti modalità:

1. capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione di istruttore a svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione; il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cm³. Esso è condotto da un componente della commissione che funge da allievo e titolare almeno di patente A;
2. capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, per il conseguimento delle abilitazioni di istruttore a svolgere sia le esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione sia le esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione. Il veicolo è condotto da un componente della commissione che funge da allievo e titolare almeno di patente B;
3. capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della commissione, per il conseguimento delle abilitazioni di istruttore a svolgere sia le esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione sia le esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e

rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione. Il veicolo è condotto da un componente della commissione che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova.

I candidati che intendono conseguire l'abilitazione di istruttore ai soli fini della dichiarazione di cui all'articolo 123, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni sostengono solo le prove d'esame di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.

I veicoli devono essere posti in disponibilità da parte del candidato.

Art. 9

Estensione dell'abilitazione

1. L'insegnante già abilitato che intende conseguire l'abilitazione di istruttore deve essere in possesso dei relativi requisiti, frequenta il corso di formazione iniziale e sostiene l'esame in funzione del tipo di abilitazione che intende conseguire, così come descritto al precedente articolo, ad esclusione della prima prova (lettera a.).
2. L'istruttore già abilitato che intende conseguire l'abilitazione di insegnante deve essere in possesso dei relativi requisiti, frequenta il corso di formazione iniziale e sostiene l'esame così come descritto al precedente articolo 5 ad esclusione della prima prova.(lettera a.).
3. L'istruttore abilitato a svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione che intende integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, frequenta il corso di formazione iniziale relativo alle lezioni di guida simulata su motociclo e sostiene l'esame limitatamente alla prova finalizzata alla dimostrazione della capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, così come descritto al precedente articolo (lettera c. punto 1).
4. L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova l'integrazione della conseguita abilitazione.

Art. 10

Divieti e sanzioni

Durante lo svolgimento delle prove scritte i candidati non possono:

- comunicare con altri candidati;
- consultare testi ed appunti;
- utilizzare apparecchiature di comunicazione: eventuali telefoni cellulari devono essere posti ben in vista sul banco e non attivati;
- utilizzare nessun tipo di apparecchiatura informatica;
- allontanarsi dal proprio posto se non autorizzati da un componente della commissione.

I candidati che violano le disposizioni appena descritte saranno allontanati dal locale sede d'esame e considerati respinti.

Art. 11

Sessioni d'esami.

Gli esami si svolgono in una o più sessioni annuali.

Il dirigente, in considerazione al numero delle domande pervenute, convoca la commissione d'esame per stabilire il calendario delle prove d'esame.

Art. 12

Convocazione della seduta di esame

Fissata la data della seduta di esami, il Presidente della commissione convoca i candidati, almeno 15 giorni prima della data stabilita per la prima prova, a mezzo lettera raccomandata A.R., precisando i luoghi, i giorni e l'ora in cui si svolgerà ogni prova d'esame. Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicati nelle forme di rito.

Per essere ammessi a sostenere ogni prova d'esame, i candidati devono essere muniti di un documento di identità.

La mancata partecipazione alla seduta d'esame per giustificati e documentati motivi, la cui valutazione è rimessa all'insindacabile giudizio della Commissione, consente di partecipare alla successiva sessione d'esame senza dover ripresentare la domanda ma solo una dichiarazione relativa al possesso dei requisiti morali ed ai dati anagrafici. L'ulteriore assenza alla seduta d'esame, anche se giustificata e documentata, comporta l'esclusione definitiva. Gli esclusi di tale fattispecie possono comunque presentare una nuova domanda così come descritta all'art. 2 del presente regolamento e l'attestato di frequenza del corso di formazione iniziale già presentato è considerato sempre valido.

Art. 13

Commissione d'esame

La Commissione d'esame per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti di teoria e/o istruttori di guida di autoscuola è composta da:

- a. Dirigente del Settore Trasporti della Provincia di Matera, o suo delegato, in qualità di presidente;
- b. un rappresentante del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti, designato dal direttore dell'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri di Matera;
- c. un esperto nelle materie di esame designato anche dalla Regione Basilicata.

Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente almeno di categoria C dell'ufficio competente nominato, unitamente ad un supplente, con provvedimento dirigenziale.

I componenti della Commissione d'esame sono nominati con provvedimento del dirigente del settore Trasporti della Provincia e durano in carica tre anni. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente, che partecipa alle sedute in assenza del titolare.

Almeno un componente di cui ai punti b. e c. deve essere titolare delle categorie di patente A, C, C+E e D in modo da assicurare lo svolgimento della prova d'esame di cui al precedente art. 8 punti c.1 e c.3.

Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente della stessa, che ne fissa l'ordine del giorno. Ogni componente, nel prendere atto dell'elenco dei candidati ammessi, verifica la compatibilità con gli stessi, di cui agli artt. 51 e 52 del Codice Civile, e ne rilascia apposita dichiarazione scritta.

Per la validità delle sedute è necessaria la partecipazione di tutti e tre i componenti della stessa, operando quale collegio perfetto.

Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza per ogni giornata di seduta se ed in quanto dovuto. Il gettone di presenza non spetta al Presidente in quanto dirigente dell'Ente. Spettano comunque ai componenti esterni i rimborsi delle spese di viaggio realmente sostenute.

La Commissione:

- a. valuta la regolarità delle domande presentate dagli aspiranti, previa istruttoria eseguita dal competente Servizio provinciale in ordine alla verifica del possesso dei requisiti morali e dei titoli per l'ammissione agli esami;
- b. fissa le date per le sedute di esame;
- c. accerta, mediante i previsti esami, le condizioni per il riconoscimento dell'idoneità dei candidati insegnanti di teoria e/o istruttori di guida di autoscuola. Al fine della valutazione delle prove (ove previsto), ogni componente della Commissione esprime un voto in decimi e la votazione finale, somma di quelle espresse da ciascuno dei tre componenti, è espressa in trentesimi.

Art. 14

Rilascio degli attestati

L'attestato di abilitazione professionale all'esercizio delle funzioni di insegnanti di teoria e/o istruttori di guida di autoscuola viene rilasciato sulla base delle risultanze del verbale di esame dal Dirigente del Settore Trasporti della Provincia.

Il Dirigente del Settore Trasporti della Provincia provvede eventualmente al rilascio di duplicati per smarrimento, deterioramento, ecc..

Art. 15

Ripetizione delle prove d'esame

Per la ripetizione dell'esame il candidato deve presentare nuova domanda con le modalità previste all'art. 2 del presente Regolamento, compresa l'effettuazione del versamento per spese istruttorie ed amministrative.

Art. 16
Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme legislative e regolamentari emanate dallo Stato e concernenti la materia.

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del relativo provvedimento consiliare.